



REGIONE DEL VENETO



*Ministero dell'Istruzione
dell'Università e Ricerca*

PIANO REGIONALE DELL'OFFERTA SUSSIDIARIA DI
PERCORSI DI QUARTO ANNO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
NEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI

Anno formativo 2016 - 2017

DIRETTIVA PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI FORMATIVI

Decreto MIUR n. 4 del 18.1.2011 di recepimento dell'Intesa in Conferenza Unificata del 16.12.2010

Accordo integrativo tra Regione-Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto del 04.12.2014

Giovani in possesso di qualifica professionale coerente



406b1b36



A. DISPOSIZIONI SULLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI	3
1. Riferimenti legislativi e normativi.....	3
2. Obiettivi generali	4
3. Caratteristiche dei progetti formativi	4
4. Destinatari	5
5. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti.....	5
6. Forme di partenariato	6
7. Aspetti finanziari	6
8. Modalità e termini per la presentazione dei progetti.....	7
9. Modalità semplificata per la presentazione delle domande di attivazione di percorsi già approvati	8
10. Procedure e criteri di valutazione	8
11. Tempi ed esiti delle istruttorie.....	8
12. Comunicazioni.....	9
13. Indicazione del foro competente.....	9
14. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.....	9
15. Tutela della privacy	9
B. DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE DEI PERCORSI.....	10
1. Premesse	10
2. Definizioni	10
3. Adempimenti degli Istituti Professionali.....	10
4. Titolo di accesso al percorso di quarto anno.....	11
5. Avvio dei percorsi	11
6. Iscrizione degli allievi dopo l'avvio dei percorsi.....	11
7. Gestione delle attività formative.....	11
8. Registrazione delle attività.....	12
9. Prove d'esami finali.....	12
10. Adempimenti conclusivi	13
11. Disposizioni integrative e interpretative.....	13
12. Attività di vigilanza della Regione Veneto	13
13. Trattamento dei dati personali	13
<i>APPENDICE 1 - Interventi di quarto anno: articolazione didattica</i>	<i>14</i>
<i>APPENDICE 2 - Figure professionali dei percorsi di quarto anno</i>	<i>15</i>



406b1b36



A. DISPOSIZIONI SULLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI**1. Riferimenti legislativi e normativi**

Il presente avviso viene emanato nell'ambito del quadro normativo previsto dalle seguenti disposizioni:

- Legge del 28 marzo 2003, n. 53;
- Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76: Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53;
- Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 di "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226: Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
- Legge del 27 dicembre 2006, n. 296: Legge finanziaria 2007. Commi su innalzamento obbligo di istruzione: 622-624, c. 628 e c. 634;
- Decreto Ministero Pubblica Istruzione del 22 agosto 2007, n. 139: Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296- Documento tecnico – Allegato 1: Assi culturali – Allegato 2: Competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine dell'istruzione obbligatoria;
- Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 27 gennaio 2010, n. 9, sulla certificazione dei saperi e delle competenze acquisite nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione;
- Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, recante norme per il riordino degli istituti professionali a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- Decreto interministeriale 15 giugno 2010 di recepimento dell'Accordo 29 aprile 2010 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- Decreto MIUR n. 4 del 18 gennaio 2011 di recepimento dell'Intesa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 approvata in data 16.12.2010 in Conferenza Unificata tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, i Comuni, le Province e le Comunità Montane sull'adozione di linee guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 13, comma 1-quinquies, della legge 2 aprile 2007, n. 40;
- Accordo territoriale del 13.1.2011 tra Regione del Veneto e Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto – Direzione Generale per la realizzazione di un'offerta sussidiaria di percorsi di istruzione e formazione professionale di cui agli artt. 17 e 18 del D. Lgs. 226/2005 negli Istituti Professionali di Stato;
- Accordo integrativo per la realizzazione di un'offerta sussidiaria di percorsi di quarto anno di istruzione e formazione professionale (IeFP) di cui agli artt. 17 e 18 del D. Lgs. 226/2005 negli Istituti Professionali di Stato, sottoscritto tra Regione del Veneto e Ufficio Scolastico Regionale del Veneto in data 4/12/2014;
- Decreto interministeriale 11 novembre 2011 di recepimento dell'Accordo 27 luglio 2011 tra il Ministro dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- L.R. n. 10 del 30 gennaio 1990, "Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro" e successive modifiche e integrazioni;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2646 del 18.12.2012 "Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale. Approvazione delle linee guida per lo svolgimento degli esami nei percorsi triennali in assolvimento del diritto-dovere all'istruzione formazione. D. Lgs 17 ottobre 2005, n. 226" e Decreto Dirigenziale n. 123 del 18/2/2014 con cui in linea con l'impianto



406b1b36



definito dalla DGR 2646/2012 sono state approvate le disposizioni e la modulistica per lo svolgimento degli esami per il diploma professionale a conclusione dei percorsi di quarto anno di IeFP;

- L.R. n. 19 del 9 agosto 2002, “Istituzione dell’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati”;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 113 del 21 gennaio 2005 “L.R. 19/2002 “Istituzione dell’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati”. Mantenimento dei requisiti da parte dei soggetti iscritti nell’elenco regionale. Modalità di verifica. Disciplina dell’istruttoria in caso di successione nell’accreditamento e di variazione dei dati contenuti nell’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati”, integrata dalla DGR 1265/2008.

2. Obiettivi generali

Il presente avviso è riferito alla progettazione di percorsi di quarto anno di istruzione e formazione da realizzare in via sussidiaria negli Istituti Professionali nell’anno formativo 2016-2017, in continuità con percorsi triennali di IeFP conclusi per 2015-2016.

I percorsi di quarto anno per il rilascio del diploma professionale di tecnico di IeFP costituiscono la prosecuzione dei percorsi triennali per la qualifica professionale, in quanto strutturati su risultati di apprendimento che costituiscono lo sviluppo delle competenze raggiunte con la qualifica professionale: pertanto, come previsto dall’art 3 dell’Accordo integrativo sottoscritto tra la Regione del Veneto e l’Ufficio Scolastico regionale per il Veneto l’attivazione di un percorso di quarto anno in sussidiarietà potrà essere richiesta da un Istituto Professionale di Stato, “esclusivamente in continuità con un percorso triennale sussidiario di istruzione e formazione (IeFP) approvato e realizzato per la figura corrispondente, secondo la tabella riportata nell’Appendice 2” all’Accordo Integrativo.

In base all’art. 1 dell’Accordo integrativo sottoscritto tra la regione del Veneto e l’Ufficio Scolastico regionale per il Veneto, l’attivazione dell’offerta sussidiaria di percorsi di istruzione e formazione professionale presso gli Istituti Professionali (di seguito denominati IP) ha la finalità di integrare e differenziare l’offerta di percorsi per il diploma professionale realizzati nello stesso territorio dagli Organismi Formativi Accreditati: una programmazione efficiente ed efficace dell’offerta formativa consiglia infatti una presenza eccessiva della stessa tipologia di corso in realtà formative diverse dello stesso territorio, in quanto la sovrabbondanza di offerta può tradursi nell’impossibilità per tutti gli operatori di avviare gli interventi formativi approvati a causa del non raggiungimento dei numeri minimi richiesti per l’avvio.

3. Caratteristiche dei progetti formativi

I percorsi di IFP proposti devono:

- essere finalizzati al conseguimento di diplomi professionali previsti dal Repertorio Nazionale dell’Offerta di Istruzione e Formazione Professionale (allegato 3 all’Accordo Stato-Regioni del 27.07.2011), e coerenti con le qualifiche di IeFP già realizzate dallo stesso Istituto in offerta sussidiaria, secondo la tabella di raccordo riportata nell’Appendice 2 della presente Direttiva;
- conseguentemente trovare corrispondenza nella mappatura degli Istituti Professionali accreditati e delle figure di quarto anno attivabili nel 2016/2017, riportata in Allegato C alla Deliberazione di approvazione della presente Direttiva;
- essere strutturati secondo l’articolazione oraria definita in allegato A dell’Accordo territoriale Regione – Ufficio Scolastico Regionale e riportata nell’Appendice 1 della presente Direttiva;
- essere attuati nel rispetto dei livelli essenziali indicati dal Capo III del Decreto 226/2005, richiamati dal punto 1 dell’Accordo del 29.4.2010¹. In particolare, per i livelli essenziali dei percorsi, essere

¹ Punto 1 dell’Accordo 29 aprile 2010 tra il Ministro dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226

“1. l’avvio della messa a regime dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, in concomitanza con il riordino del sistema di Istruzione di cui all’articolo 64, comma 4, del decreto legge n. 112/08, convertito dalla legge n. 133/08, riguarda per il primo anno di attuazione 2010/2011, i percorsi di durata triennale e



406b1b36



orientati al raggiungimento dei seguenti standard formativi minimi di base e tecnico-professionali definiti negli Accordi nazionali del 29.4.2010, del 27.7.2011, relativi agli esiti di apprendimento attesi:

- per le competenze di base, all'allegato 4 dell'Accordo del 27.7.2011;
- per le competenze tecnico-professionali specifiche della figura, al Repertorio Nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale riportato in allegato 3 all'Accordo del 27.7.2011.

Inoltre i percorsi proposti devono essere orientati all'autoimprenditorialità giovanile, e fornire elementi introduttivi utili alla costruzione e allo sviluppo di un'idea imprenditoriale, attraverso:

- la valorizzazione delle proprie competenze e delle proprie caratteristiche individuali,
- la verifica della coerenza del progetto imprenditoriale con il contesto socio-economico di riferimento,
- le modalità di ricerca degli strumenti finanziari (agevolazioni e incentivi) disponibili per l'avvio di un'impresa.

4. Destinatari

Gli interventi di quarto anno per il conseguimento del diploma professionale sono rivolti a giovani che abbiano assolto al diritto dovere all'istruzione-formazione conseguendo una qualifica di 3° livello EQF a conclusione di un percorso triennale di istruzione e formazione o attraverso un contratto di apprendistato in obbligo formativo, coerente con il percorso di quarto anno prescelto, secondo la tabella di raccordo riportata nell'appendice 2 della presente Direttiva.

5. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti

Possono presentare progetti gli Istituti Professionali di Stato che abbiano concluso nel 2015/2016 un percorso triennale di istruzione e formazione professionale in una qualifica corrispondente al percorso di quarto anno proposto.

La domanda può essere presentata direttamente da:

- gli Istituti Professionali iscritti nell'elenco di cui alla Legge Regionale n. 19 del 9 agosto 2002 ("Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati");

quadriennale finalizzati al conseguimento dei titoli di qualifica e di diploma professionale di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) e b) del decreto legislativo medesimo. Tali percorsi vengono attuati, sulla base della specifica disciplina definita da ciascuna Regione nel rispetto dei livelli essenziali indicati dal citato Capo III, di seguito richiamati:

- articolo 15: livelli essenziali delle prestazioni;
- articolo 16: livelli essenziali dell'offerta formativa;
- articolo 17: livelli essenziali dell'orario minimo annuale e articolazione dei percorsi formativi;
- articolo 18, comma 1, lettera a), b), c) e d): livelli essenziali dei percorsi. Per quanto riguarda i livelli essenziali di cui alla lettera b) relativi alle competenze linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico sociali ed economiche, al fine di assicurare l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e l'equivalenza formativa di tutti i percorsi del secondo ciclo nel rispetto dell'identità dell'offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricula dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio, si fa riferimento ai risultati di apprendimento relativi alle competenze, conoscenze e abilità di cui agli allegati 1 e 2 al Regolamento emanato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione n. 139/07, nonché alle competenze chiave per l'apprendimento permanente di cui alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006. Tali risultati di apprendimento costituiscono la base culturale generale di riferimento per lo sviluppo nel terzo e nel quarto anno dei percorsi per il conseguimento dei titoli di qualifica e di diploma professionale delle competenze definite a partire dal quadro europeo delle competenze chiave per l'apprendimento permanente e nel rispetto della specifica fisionomia dei percorsi di Istruzione e formazione professionale. Per quanto riguarda il riferimento alle figure e alle relative aree professionali di cui alla lettera d), nonché agli standard formativi minimi relativi alle competenze professionali di cui alla lettera b), per il primo anno 2010/2011 di attuazione, si assumono le figure e gli standard minimi delle competenze tecnico-professionali contenute negli allegati 1, 2, 3, 4 e 5.
- articolo 20: livelli essenziali della valutazione e certificazione delle competenze;
- articolo 21: livelli essenziali delle strutture e dei relativi servizi. Si assume come riferimento in via transitoria quanto previsto dall'intesa in sede di Conferenza Stato Regioni 20 marzo 2008, relativa alla definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi, con particolare riferimento all'articolo 2 del decreto interministeriale 29 novembre 2007, che ne costituisce parte integrante;
- articolo 22: valutazione".



406b1b36



- gli Istituti Professionali non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento, e ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 359 del 13 febbraio 2004. In questo caso la valutazione dell'istanza di accreditamento sarà effettuata entro i 90 giorni successivi alla data di scadenza dell'avviso, fermo restando che - secondo quanto disposto dalla citata DGR n. 359/2004 - la richiesta di chiarimenti o integrazioni da parte della Regione Veneto comporta la sospensione dei termini per la valutazione.

Gli Istituti professionali non accreditati o che non hanno già presentato istanza di accreditamento, ovvero interessati da provvedimento di sospensione dall'accREDITAMENTO possono partecipare all'avviso in qualità di partner di altro soggetto accreditato.

In caso di partecipazione all'avviso in qualità di partner, deve comunque essere garantito, nei locali di svolgimento delle attività formative, il rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza vigenti, indicati nel modello di accREDITAMENTO, dal momento dell'avvio degli interventi.

6. Forme di partenariato

Allo scopo di favorire la coprogettazione dei percorsi di quarto anno è **obbligatorio prevedere un partenariato con almeno un diverso Organismo di Formazione o Istituto Professionale di Stato che eroghi percorsi triennali di IeFP nella qualifica corrispondente al percorso di quarto anno proposto.**

La mancata presentazione dei moduli di adesione delle partnership obbligatorie comporta l'inammissibilità del progetto.

Inoltre ciascun progetto deve essere il frutto di un'accurata analisi dei fabbisogni occupazionali espressi dai settori produttivi presenti nel territorio ed esplicitati nel progetto, attraverso il coinvolgimento delle imprese, anche nella fase di individuazione degli specifici fabbisogni professionali e/o con soggetti rappresentativi del sistema produttivo del Veneto quali associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, camere di commercio, enti bilaterali, organizzazioni di distretto, etc.

7. Aspetti finanziari

Gli Istituti professionali realizzano l'offerta sussidiaria di IFP senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato e della Regione Veneto e nel rispetto dei limiti e dei criteri di formazione degli organici definiti al Capo II, punto 4, delle linee guida allegate all'Intesa approvata in Conferenza Unificata il 16.12.2010.

Eventuali contributi per le spese di frequenza del corso a carico degli allievi a qualsiasi titolo non possono superare complessivamente l'importo di 150,00 euro per ciascun anno formativo.

Inoltre può rimanere a carico degli allievi l'acquisto di:

- testi scolastici;
- piccoli strumenti/attrezzature o materiale antinfortunistico di uso personale e di modesto valore, finalizzato all'attività formativa e destinato a rimanere di proprietà degli allievi.

Per il dettaglio degli strumenti/attrezzature o del materiale infortunistico previsto per ciascuna figura si rinvia al "Vademecum delle spese di frequenza" pubblicato sul sito della Regione all'indirizzo:

<http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-fi>

in "Gestione" ⇒ "Direttive e Modulistica di gestione".

Sulla base del Vademecum richiamato ciascun IP, tenendo presente sia criteri qualitativi, sia il principio del contenimento dei costi a carico delle famiglie, redigerà una lista degli articoli da far acquistare agli allievi (nei limiti dei materiali e delle attrezzature indicati dal vademecum), completa delle specifiche tecniche richieste.



406b1b36



8. Modalità e termini per la presentazione dei progetti

La presentazione dei progetti in tutti i casi in cui non sia possibile utilizzare la modalità semplificata descritta al prossimo punto 9 deve avvenire secondo queste modalità:

- accesso all'area riservata del portale regionale² con nome utente e password assegnati dalla Regione Veneto per gli organismi di formazione accreditati;
- per i soggetti non accreditati richiesta di attribuzione nome utente e password utilizzando la procedura informatizzata³;
- imputazione nel sistema di acquisizione dati on-line dei dati del progetto;
- passaggio del progetto in stato "completato" attraverso l'apposita funzione dell'applicativo entro la scadenza prevista dal presente provvedimento; il passaggio in stato "completato" è irreversibile, e l'operazione non consente successive modifiche del progetto;
- trasmissione della domanda di ammissione **esclusivamente a mezzo PEC con firma digitale (estensione .p7m) del Dirigente Scolastico** o del legale rappresentante del Soggetto proponente **entro il 30 aprile 2016**, inviando una mail all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Regione del Veneto, formazione@pec.regione.veneto.it.

Nell'oggetto la PEC dovrà riportare la seguente dicitura: "Offerta sussidiaria percorsi di quarto anno di IFP 2016-2017" e all'inizio del messaggio, l'ufficio destinatario competente per materia, nel caso specifico "Sezione Formazione".

- la domanda di ammissione dovrà essere accompagnata da:
 - fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
 - moduli di adesione in partnership al progetto formativo.
 - eventuale documentazione a supporto dell'istanza (lettere di intenti delle imprese, analisi di fabbisogni ecc.).I moduli di adesione in partnership e la documentazione a supporto dell'istanza - firmati in originale e conservati agli atti dell'ente per eventuali controlli – devono essere scansionati ed inviati in allegato all'istanza sottoscritta con firma digitale.
- Per i documenti di testo o scansionati, trasmessi a mezzo PEC sono ammessi esclusivamente i seguenti **formati: .pdf , pdf/A .odf , .txt , .jpg , .gif , .tiff , .xml**. Allegati trasmessi in altri formati diversi (es. .doc, .xls, ecc.) verranno rifiutati.
A ciascun documento trasmesso alla Regione del Veneto, dovrà corrispondere un unico messaggio PEC di trasmissione. Ulteriori modalità e termini per l'utilizzo della stessa, predisposti dalla Sezione Affari Generali, sono disponibili nel sito web della Regione del Veneto⁴.
- La presentazione della domanda e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nel presente avviso e delle disposizioni regionali riguardanti la materia.

Per facilitare l'imputazione on-line dei dati del progetto nel sistema di acquisizione dati, verrà fornita la guida alla progettazione, approvato con Decreto del Direttore della Sezione Formazione.

La Sezione Formazione è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni necessarie. Le informazioni possono essere richieste dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 e il venerdì dalle 9 alle 13 ai seguenti recapiti telefonici:

- per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli utenti destinatari ecc.): 041 279 5032 – 5061 – 5026 - 5071;
- per quesiti relativi all'assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda le modalità di accesso ed utilizzo del sistema informatico, è possibile contattare il numero 041 279 5131.

² <http://formazione.regione.veneto.it/Approvo/> Applicativo di presentazione progetti

³ <http://www.regione.veneto.it/web/formazione/spazio-operatori> Applicativo richiesta credenziali accesso – non accreditati.

⁴ <http://www.regione.veneto.it/web/affari-general/pec-regione-veneto>



406b1b36



9. Modalità semplificata per la presentazione delle domande di attivazione di percorsi già approvati

Gli Istituti Professionali accreditati che nell'anno formativo 2015/16 hanno già ottenuto l'approvazione di uno o più percorsi sussidiari di quarto anno di istruzione e formazione, evidenziati nella mappatura allegato C alla DGR di approvazione della presente Direttiva possono presentare una semplice domanda di attivazione, senza necessità di ripresentare il progetto.

La domanda di attivazione e la documentazione allegata deve essere spedita **esclusivamente a mezzo PEC con firma digitale (estensione .p7m) del Dirigente Scolastico** o del legale rappresentante del Soggetto proponente **entro il 30 aprile 2016**, inviando una mail all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Regione del Veneto, formazione@pec.regione.veneto.it.

Nell'oggetto la PEC dovrà riportare la seguente dicitura: "Offerta sussidiaria percorsi di quarto anno di IFP 2016-2017" e all'inizio del messaggio, l'ufficio destinatario competente per materia, nel caso specifico "Sezione Formazione

Per i documenti di testo o scansionati, trasmessi a mezzo PEC **sono ammessi esclusivamente i seguenti formati: .pdf , pdf/A .odf , .txt , .jpg , .gif , .tiff , .xml**.

Allegati trasmessi in altri formati diversi (es. .doc, .xls, ecc.) verranno rifiutati.

A ciascun documento trasmesso alla Regione del Veneto, dovrà corrispondere un unico messaggio PEC di trasmissione. Ulteriori modalità e termini per l'utilizzo della stessa, predisposti dalla Sezione Affari Generali, sono disponibili nel sito web della Regione del Veneto⁵.

10. Procedure e criteri di valutazione

Criteri di ammissibilità

Ciascun progetto pervenuto verrà istruito in ordine all'ammissibilità, riferita alla presenza/assenza dei seguenti requisiti indicati nel presente avviso:

1. sussistenza nel soggetto proponente dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente per poter attuare gli interventi previsti nell'avviso;
2. articolazione oraria del percorso di quarto anno (vd. Appendice 1);
3. corrispondenza della figura proposta con le figure del Repertorio Nazionale dell'Offerta di Istruzione e Formazione Professionale (allegato 2 all'Accordo Stato-Regioni del 27.07.2011, integrato dall'Accordo Stato-Regioni del 19.01.2012), riportate nell'Appendice 2 della presente Direttiva;
4. corrispondenza con le figure triennali di IeFP attivate dall'Istituto Professionale e riportate nella mappatura degli Istituti Professionali accreditati e delle figure di quarto anno attivabili riportata nell'Allegato D alla DGR di approvazione della presente Direttiva.
5. sussistenza della finalità di integrare e differenziare l'offerta di percorsi per il diploma professionale realizzati nello stesso territorio dagli Organismi Formativi Accreditati, anche in rapporto al bacino di utenza determinato dal numero di studenti che hanno conseguito una qualifica coerente nello stesso territorio.

In caso di articolazione oraria non conforme alle previsioni dell'allegato A all'Accordo integrativo del 4/12/2014, riportato nell'appendice 1 o di progettazione difforme dagli standard previsti per i percorsi di IFP, l'approvazione potrà essere condizionata all'adeguamento del progetto.

11. Tempi ed esiti delle istruttorie

I progetti presentati saranno approvati entro 90 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature, a meno che il numero e la complessità delle proposte pervenute non giustifichino tempi più lunghi.

Il Decreto del Direttore della Sezione Formazione di approvazione dei risultati dell'istruttoria sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale. Le schede tecniche contenenti la valutazione di ammissibilità espressa per ciascun progetto saranno consultabili presso la Sezione Formazione dai soggetti aventi diritto.

⁵ <http://www.regione.veneto.it/web/affari-general/pec-regione-veneto>



L'elenco dei progetti approvati, saranno comunicati in via esclusiva attraverso il sito istituzionale www.regione.veneto.it⁶, che pertanto vale quale mezzo di notifica dei risultati dell'istruttoria e degli adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di conseguenza, è fatto obbligo ai soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.

12. Comunicazioni

Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione al presente avviso saranno comunicate sul sito istituzionale www.regione.veneto.it⁷, che pertanto vale quale mezzo di notifica, anche ai fini del rispetto di eventuali termini.

Si invitano pertanto tutti gli Istituti Professionali proponenti a consultare regolarmente il predetto sito per esserne informati

13. Indicazione del foro competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Venezia.

14. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.

Il Responsabile del procedimento ai sensi delle L.241/90 è il dott. Enzo Bacchiega – Dirigente del Settore Programmazione e Gestione della Sezione Formazione.

15. Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

⁶ La pagina sarà disponibile all'indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-fi>

⁷ Vedi nota n. 10



406b1b36



B. DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE DEI PERCORSI

1. Premesse

Con il presente documento vengono sanciti gli obblighi in capo agli Istituti Professionali accreditati, concernenti la gestione amministrativa ed organizzativa per l'avvio e la realizzazione dei percorsi di quarto anno di istruzione e formazione realizzati in via sussidiaria ai sensi del DPR 87/2010, dell'Intesa in Conferenza Unificata del 16.12.2010 e dell'Accordo integrativo tra Regione Veneto e Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto del 04/12/2014.

2. Definizioni

Partner: il partner è un soggetto che aderisce e partecipa attivamente al progetto sin dalla fase di presentazione. Il rapporto di partenariato si distingue in operativo o di rete.

Il partner operativo si configura a partire da un piano di attività dettagliato e dall'eventuale relativo budget che gli viene assegnato per la realizzazione dei compiti specifici riferiti all'attuazione dell'intervento e si distingue dal **partner di rete** che supporta gli interventi progettuali con i propri servizi radicati sul territorio di riferimento, fornisce informazioni, raccordo e collegamenti necessari, ma non gestisce risorse finanziarie. La figura del partner operativo è assimilata a quella del soggetto attuatore e ne condivide, per i compiti specifici ad esso affidati, la responsabilità nella gestione e nell'attuazione degli interventi.

3. Adempimenti degli Istituti Professionali

L'Istituto Professionale è tenuto a:

- a) **realizzare** gli interventi formativi nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di percorsi di istruzione e formazione professionale, con particolare riferimento alle figure del Repertorio Nazionale dell'Offerta di Istruzione e Formazione Professionale (allegato 3 all'Accordo Stato-Regioni del 27.07.2011) e all'articolazione oraria approvata in appendice 1 dell'Accordo integrativo del 04.12.2014 tra Regione Veneto e Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto. La difformità totale o parziale del progetto realizzato rispetto alle figure professionali previste o all'articolazione oraria prevista nell'appendice all'accordo comporta l'impossibilità di rilasciare il diploma professionale a conclusione del percorso di quarto anno;
- b) **conformare** l'attività alle indicazioni didattiche, organizzative e operative della Regione del Veneto sentito l'Ufficio Scolastico Regionale;
- c) **utilizzare**, per la gestione delle attività e per le comunicazioni previste dalla Direttiva di riferimento e dalle presenti disposizioni, il sistema gestionale informatico che verrà messo a disposizione dalla Regione Veneto e la modulistica regionale, che sarà resa disponibile sul sito regionale;
- d) **produrre**, ai fini della vigilanza, controllo e monitoraggio da parte dell'amministrazione regionale ed a semplice richiesta motivata, ogni atto e documento concernente le attività oggetto delle presenti disposizioni, nonché a fornire ogni chiarimento o informazione richiesta;
- e) **consentire** l'accesso ai propri locali, od in suo possesso o comunque detenuti, da parte di personale appositamente incaricato dalla Regione Veneto, a fini ispettivi e di controllo;
- f) **fornire**, secondo i modi e i tempi stabiliti dalla Regione, tutte le informazioni necessarie al corretto espletamento del monitoraggio delle attività anche con riferimento all'anagrafe allievi secondo quanto indicato in precedenza;
- g) **informare** le famiglie degli allievi a potenziale utenza degli interventi circa:
 - la competenza regionale sul percorso di IFP e sul rilascio del diploma professionale a conclusione del percorso;
 - la possibilità di passare al sistema dell'istruzione ai sensi della OM 87 del 3.12.2004;
- h) **garantire** la copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile nei confronti dei partecipanti, esonerando espressamente la Regione da ogni chiamata in causa e/o da ogni responsabilità in caso di mancata e/o irregolare stipulazione delle assicurazioni medesime;
- i) **garantire** il possesso da parte degli allievi dei requisiti soggettivi di accesso definiti in accordo tra la Regione e l'Ufficio Scolastico Regionale, mediante acquisizione della documentazione comprovante il possesso di tali requisiti, conservandola presso la propria sede;



406b1b36



- j) disporre di locali e attrezzature in regola con le vigenti norme in tema di antinfortunistica, di igiene, di tutela ambientale, di edilizia scolastica, di tutela della salute negli ambienti di lavoro, prevenzione incendi, accreditamento. Ricade sull'esclusiva responsabilità dell'Istituto Professionale nei confronti della Regione la sussistenza delle predette idoneità della sede comunque oggetto di svolgimento;
- k) disporre delle attrezzature, apparati e macchinari necessari per la realizzazione delle attività, secondo quanto indicato nei progetti approvati;
- l) comunicare tempestivamente alla Regione eventuali modifiche di natura formale (denominazione, cariche, sede legale, ecc.) o strutturale (natura dell'Istituto) intervenute nell'Istituto Professionale;
- m) gestire in proprio le attività progettuali, fatto salvo quanto espressamente previsto dalla specifica direttiva di riferimento.

La Regione rimane del tutto estranea ai contratti a qualunque titolo che l'Istituto Professionale conclude con terzi in relazione al progetto approvato. L'Istituto Professionale esonera da ogni responsabilità la Regione per qualunque controversia che dovesse insorgere con i terzi nell'interpretazione, validità ed esecuzione dei contratti di cui sopra. La Regione è inoltre sollevata da ogni responsabilità verso terzi per inosservanza della vigente normativa in tema di antinfortunistica, di igiene, di tutela ambientale, di edilizia scolastica, di tutela della salute negli ambienti del lavoro, prevenzione incendi, compresa l'attuazione delle prescrizioni tecniche, antinfortunistiche e previdenziali relative alla corretta esecuzione e gestione degli interventi. I rapporti nascenti per effetto dell'approvazione del progetto non possono costituire oggetto di cessione né di subingresso parziale e/o totale a favore di terzi diversi dall'Istituto Professionale o dai partner.

4. Titolo di accesso al percorso di quarto anno

Possono accedere ai percorsi di quarto anno i giovani che abbiano assolto al diritto dovere all'istruzione-formazione conseguendo una qualifica di 3° livello EQF a conclusione di un percorso triennale di istruzione e formazione o attraverso un contratto di apprendistato in obbligo formativo, coerente con il percorso di quarto anno prescelto, secondo la tabella di raccordo riportata nell'appendice 2 all'Accordo integrativo siglato in data 4/12/2014 tra Regione del Veneto e Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto.

5. Avvio dei percorsi

Possono essere attivati esclusivamente i percorsi di quarto anno di istruzione e formazione approvati con decreto del Direttore della Sezione Formazione nell'ambito del Piano regionale dell'offerta sussidiaria di percorsi di istruzione e formazione professionale negli Istituti Professionali, per i quali l'Ufficio Scolastico Regionale abbia confermato la disponibilità di organico.

L'avvio degli interventi è condizionato al rispetto del numero minimo di allievi definiti in accordo con l'Ufficio Scolastico Regionale e dalla presenza di iscritti in possesso di titolo di studio coerente.

Si rinvia a successive disposizioni la regolamentazione delle modalità di inserimento dei dati anagrafici degli iscritti nel sistema di Monitoraggio A39.

L'attività didattica si svolge nel rispetto del calendario scolastico regionale. Il calendario orario delle lezioni dovrà essere caricato nel sistema di Monitoraggio A39.

6. Iscrizione degli allievi dopo l'avvio dei percorsi

Le iscrizioni successive all'avvio devono intervenire in tempo utile per consentire all'allievo di maturare una percentuale di presenza pari ad almeno il 75% del monte ore totale e dovranno essere comunicate alla Sezione Formazione, precisando la data di inserimento e i dati previsti dall'elenco allievi.

7. Gestione delle attività formative

La realizzazione degli interventi formativi approvati segue il calendario scolastico regionale e l'organizzazione didattica dell'Istituto Professionale.

La durata oraria delle singole lezioni è definita in 60 minuti.

La progettazione degli interventi e ogni disposizione riferita alla realizzazione del monte ore va rapportata a tale durata.



406b1b36



Qualora per ragioni organizzative l'Istituto Professionale ritenga necessario strutturare le ore di docenza su unità di tempo inferiori all'ora, sul registro presenze andrà annotato l'orario preciso di inizio e di termine delle lezioni. In tal caso il monte ore complessivo di ogni intervento annuale (che potrà essere integrato da lezioni pomeridiane) deve essere comunque riconducibile alla durata prevista di 1056 ore di 60 minuti.

La frequenza alle azioni formative è da intendersi obbligatoria.

I percorsi formativi sono organizzati in modo da prevedere la frequenza dell'intero gruppo di utenti alle attività formative, salve diverse previsioni contenute nella direttiva di riferimento.

Nel corso dell'anno formativo possono essere organizzate visite didattiche attinenti alle qualifiche dei corsi presso aziende, ambienti e luoghi di lavoro o fiere e mercati di particolare rilevanza e visite didattiche a carattere culturale, sociale, ecologico, in rapporto alle problematiche affrontate dai docenti, e allo scopo di arricchire la formazione personale degli allievi loro affidati.

Le visite di istruzione potranno essere riconosciute ai fini del raggiungimento del monte ore nel limite massimo di otto ore giornaliere (ad esclusione delle giornate festive) e di 40 ore settimanali.

Nel corso dell'attività didattica potranno essere attivate esercitazioni dimostrative nei seguenti contesti:

- competizioni tra diversi istituti scolastici;
- iniziative di interscambio con istituti stranieri;
- giornate di scuola aperta;
- partecipazione a manifestazioni fieristiche riferite all'orientamento,
- esercitazioni dimostrative rivolte ai rappresentanti delle aziende interessate ad accogliere allievi in stage;
- partecipazione ad iniziative di volontariato organizzate da enti locali,
- saggi di fine anno.

8. Registrazione delle attività

L'Istituto Professionale adotterà un registro di classe annuale, per ogni percorso di IFP, che sarà vidimato a cura del Dirigente Scolastico e su cui sarà apposto un frontespizio con logo regionale⁸.

Eventuali appositi registri destinati ai percorsi personalizzati devono essere vidimati prima dell'avvio dal Dirigente Scolastico e devono riportare il logo della Regione.

9. Prove d'esami finali

Il Diploma professionale, redatto sul modello Allegato 6 dell'Accordo Stato Regioni del 27.7.2011, si consegue a conclusione del percorso di istruzione e formazione professionale, previo superamento delle prove d'esame finali disciplinate dalle specifiche disposizioni regionali.

L'esame per il diploma professionale ha il fine di accertare l'avvenuta acquisizione delle competenze di base e tecnico professionali previste dallo standard della figura di riferimento e presuppone un percorso formativo progettato, organizzato e realizzato con modalità didattiche incentrate sullo sviluppo delle stesse.

Per l'ammissione alle prove finali gli allievi devono aver frequentato le attività per almeno il 75% delle ore del corso (incluso lo stage) al netto delle ore destinate agli esami,

In caso di allievi che per gravi motivi non abbiano frequentato almeno il 75% del monte ore corso, realizzando comunque una presenza non inferiore al 70% e per i quali il Collegio dei Docenti ritenga di chiedere l'ammissione in deroga alle prove finali, dovrà essere preventivamente presentata alla Sezione Formazione richiesta di autorizzazione all'ammissione redatta su modello regionale.

Ferma la condizione della percentuale di frequenza obbligatoria, ai fini dell'ammissione agli esami finali è necessario comunque raggiungere il punteggio di ammissione previsto dalle disposizioni regionali.

In analogia al disposto dell'art. 14 comma 7 del DPR 122/09, il Consiglio di Classe può deliberare l'ammissione all'esame in deroga nel caso di allievi che, per motivi particolari e documentati, non abbiano frequentato almeno il 75% del monte ore corso, realizzando comunque una presenza non inferiore al 70%.

Gli allievi che abbandonino il percorso prima del raggiungimento del diploma possono richiedere il rilascio di un Attestato di competenze⁹ valevole ai fini del riconoscimento di eventuali crediti formativi in ulteriori percorsi formativi o scolastici.

Entro il 31 marzo di ciascun anno dovrà pervenire alla Sezione Formazione la proposta di calendario esami.

⁸ Nel sito ufficiale della Regione Veneto al seguente indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-fi> in "Gestione" ⇒ **Modulistica offerta sussidiaria** sono reperibili alcuni modelli regionali utili alla gestione dei percorsi di Istruzione e formazione professionale (IFP), nonché una Guida per il loro utilizzo.

⁹ Disponibile all'indirizzo <http://www.regione.veneto.it/web/formazione/esami> >"Attestati Qualifica / Competenze repertoriati">"Attestato_CompetenzeIeFP.doc"



406b1b36



10. Adempimenti conclusivi

Entro 30 giorni dal termine degli interventi l'Istituto Professionale presenta alla Sezione Formazione l'originale del verbale delle verifiche finali, accompagnato dalla dichiarazione sulle frequenze degli allievi.

Nei verbali devono essere riportati solo gli studenti che abbiano frequentato la percentuale minima del 75% prevista al precedente paragrafo 10 o che, pur in presenza di percentuali minori (purché non inferiori al 70%), avranno ottenuto deroga dal Consiglio di Classe.

Entro il medesimo termine, vengono consegnati anche i diplomi professionali per gli allievi risultati idonei alle prove finali, compilati, da sottoporre alla vidimazione e registrazione da parte della competente struttura regionale.

Dalla data di conclusione dell'anno scolastico 2016/2017 ed entro il 31 luglio 2017, ai fini del monitoraggio degli esiti formativi richiesto dal MIUR, gli Istituti Professionali provvederanno a caricare le informazioni relative all'esito formativo di ciascun allievo.

11. Disposizioni integrative e interpretative

Gli Istituti Professionali sono tenuti all'osservanza degli atti regionali, di natura integrativa o interpretativa delle presenti disposizioni, che fossero emanati in relazione a fattispecie non espressamente previste ovvero a carattere esplicativo delle medesime disposizioni.

12. Attività di vigilanza della Regione Veneto

La Regione svolge attività di vigilanza e controllo sulla corretta esecuzione del progetto, nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali e delle attività approvate.

Il controllo sul regolare svolgimento delle attività si realizza attraverso le seguenti modalità:

- a) verifiche amministrative e documentali sullo svolgimento delle attività, attraverso l'esame della documentazione presentata e delle comunicazioni trasmesse dall'Istituto Professionale anche on line;
- b) verifiche in loco sulla regolarità delle attività.

13. Trattamento dei dati personali

Tutti i dati personali di cui la Regione Veneto – Sezione Formazione venga in possesso in occasione dell'espletamento delle presenti disposizioni verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali". La relativa "Informativa" è disponibile per la consultazione nel portale www.regione.veneto.it.



406b1b36



APPENDICE 1 - Interventi di quarto anno: articolazione didattica

Gli interventi di quarto anno sono attuati in esecuzione dei seguenti Accordi:

- Accordo tra il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano riguardante il primo anno di attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'art. 27 comma 2 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226", sottoscritto il 29 aprile 2010;
- Accordo 27 luglio 2011 tra il Ministro dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

Nell'ambito dell'articolazione didattica esposta nella tabella sottostante deve essere definito il monte ore per gli insegnamenti relativi sia alla formazione culturale che a quella professionale in coerenza:

- per la parte culturale con i saperi e le competenze indicati negli standard minimi formativi nazionali delle competenze di base del quarto anno della istruzione e formazione professionale di cui all'Allegato 4 all'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27/7/2011,
- per la parte tecnico – professionale con gli standard di competenze specifici della figura - declinati in abilità minime e conoscenze essenziali previsti nel Repertorio Nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale riportato in allegato 3 all'Accordo del 27.7.2011,

Quarto anno (1056 ore)

COMPETENZE DI BASE <ul style="list-style-type: none"> • competenza matematica, scientifico tecnologica • competenza linguistica • competenza storico, socio-economica 	Ore 264	Flessibilità didattica-organizzativa rapportata alla durata dello stage fino al raggiungimento di 1056 ore
COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI Standard delle competenze tecnico professionali caratterizzanti le figure relative ai diplomi professionali di cui al repertorio nazionale dell'offerta di IeFP: <ul style="list-style-type: none"> - project-work - laboratori di impresa simulata - formazione in assetto lavorativo (nei limiti delle previsioni del punto 9.a.) 	Ore 462	
STAGE	Ore da 264 a 330 ore	
TOTALE (inclusi gli esami finali)	ORE 1056	



406b1b36



APPENDICE 2 - Figure professionali dei percorsi di quarto anno¹⁰

FIGURE PROFESSIONALI PERCORSI QUADRIENNALI	RACCORDO CON LE FIGURE DEI PERCORSI TRIENNALI
1. tecnico edile	in continuità con la figura dell'operatore edile
2. tecnico elettrico	in continuità con la figura dell'operatore elettrico
3. tecnico elettronico	in continuità con la figura dell'operatore elettronico
4. tecnico grafico	in continuità con la figura dell'operatore grafico
5. tecnico delle lavorazioni artistiche	in continuità con la figura dell'operatore delle lavorazioni artistiche
6. tecnico del legno	in continuità con la figura dell'operatore del legno
7. tecnico riparatore di veicoli a motore	in continuità con la figura dell'operatore alla riparazione dei veicoli a motore
8. tecnico per la conduzione e la manutenzione di impianti automatizzati	in continuità con la figura dell'operatore meccanico
9. tecnico per l'automazione industriale	
11. tecnico dei servizi di sala e bar	in continuità con la figura dell'operatore della ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar
12. tecnico dei servizi di impresa	in continuità con la figura dell'operatore amministrativo – segretariale
13. tecnico commerciale delle vendite	in continuità con la figura dell'operatore ai servizi di vendita
14. tecnico agricolo	in continuità con la figura dell'operatore agricolo
15. tecnico dei servizi di animazione turistico-sportiva e del tempo libero	in continuità con la figura dell'operatore ai servizi di promozione ed accoglienza
16. tecnico dell'abbigliamento	in continuità con la figura dell'operatore dell'abbigliamento
18. tecnico di cucina	in continuità con la figura dell'operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti
19. tecnico di impianti termici	in continuità con la figura dell'operatore operatore di impianti termoidraulici
20. tecnico dei servizi di promozione e accoglienza	in continuità con la figura dell'operatore ai servizi di promozione ed accoglienza
21. tecnico della trasformazione agroalimentare	in continuità con la figura dell'operatore della trasformazione agroalimentare

L'inquadramento professionale delle figure di "tecnico di istruzione e formazione professionale", correlate al 4° livello EQF, si colloca in progressione verticale rispetto alle figure dell'operatore professionale (previste in esito ai percorsi triennali e correlate al 3° livello EQF), di cui costituiscono la naturale evoluzione.

La figura del tecnico di IeFP si differenzia dall'operatore di IeFP per:

- la tipologia/ampiezza delle conoscenze,
- la finalizzazione della gamma di abilità cognitive e pratiche,
- il grado di responsabilità e di autonomia nello svolgimento delle varie attività,
- la tipologia del contesto di operatività,
- la presenza di ulteriori specializzazioni,

oltre che, più in generale per le modalità di comportamento nei contesti sociali e lavorativi e per l'uso di strategie di autoapprendimento e di autocorrezione.¹¹

¹⁰ Vd. allegato 3 dell'Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011

¹¹ Fonte: "Accordo tra Regioni e Province Autonome per l'adozione delle metodologie e degli strumenti condivisi, quale riferimento per l'offerta di istruzione e formazione professionale a livello regionale" siglato in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 25.2.2010.



406b1b36

